



ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE NUOVE ASSUNZIONI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO NEL 2015

(legge 190/2014 - Legge di Stabilità 2015;
Circ. Inps n.17/2015)

Per accedere al beneficio contributivo inserire il **codice INPS 6Y** accedendo al "Cassetto previdenziale aziende".

MISURA DELL'ESONERO:

Massimo **8.060 euro all'anno per 36 mesi** dall'assunzione per **assunzioni dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015**. Il finanziamento dell'incentivo è pari ad 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e a 500 milioni di euro per l'anno 2018.

Con queste somme messe a disposizione, saranno possibili circa 124mila assunzioni agevolate.

CONDIZIONI:

- nei **6 mesi precedenti l'assunzione** il lavoratore non sia stato occupato presso qualsiasi datore di lavoro con **contratto a tempo indeterminato (sì incentivo in caso di trasformazione)**
- **No** per i **datori** che hanno avuto con lo stesso soggetto **rapporti a tempo indeterminato nei 3 mesi precedenti** l'entrata in vigore della Legge di Stabilità. Vale anche per società controllate o collegate a questo datore.
- Il lavoratore **non** deve aver avuto con il datore che lo assume un precedente **rapporto di lavoro agevolato**



DATORI DI LAVORO AMMESSI:

- Imprenditori
- Non imprenditori (es. studi professionali, associazioni)
- Datori agricoli
- NO P.A.

RAPPORTI DI LAVORO: scopo della norma è l'espansione di rapporti di lavoro stabili

- NO apprendistato
- NO lavoro domestico
- NO lavoro intermittente o a chiamata anche se stipulato a tempo indeterminato
- SI part time
- SI lavoro ripartito (job sharing)
- SI assunzione dirigenti
- SI somministrazione a tempo indeterminato
- SI soci cooperative a tempo indeterminato



CASO CUMULO in caso di SOMMINISTRAZIONE (legge 92/2012 art 4 comma 13):

Se un datore di lavoro assume un lavoratore che ha utilizzato come lavoratore somministrato, **gode dell'incentivo solo per il residuo** ovvero se lo ha utilizzato per 2 mesi gode dell'incentivo per gli altri 34 mesi. Le condizioni sono che l'assunzione decorra dopo almeno 6 mesi dalla cessazione della somministrazione e che nel corso di questi 6 mesi il lavoratore non abbia avuto rapporti a tempo indeterminato con nessun datore.



CONDIZIONI PER ASSUNZIONI NEL LAVORO AGRICOLO:

Dal 10 marzo sarà presente il modulo telematico per la presentazione del beneficio. La presentazione di tale istanza si potrà effettuare accedendo al "Cassetto previdenziale aziende agricole", nella sezione "Comunicazione bidirezionale" – "Invio comunicazione", selezionando "Assunzioni OTI 2015" (messaggio Inps n. 1689 del 6/3/2015).

- 1) Lavoratori non risultino occupati **nel corso del 2014** con contratto a tempo indeterminato (neanche apprendistato o somministrazione a tempo indeterminato) presso qualsiasi datore di lavoro.
- 2) Non iscritti negli elenchi nominativi del 2014 per un **numero di giornate di lavoro pari o superiore a 250** assunti a tempo determinato presso qualsiasi datore agricolo.

N.B. Nella nozione di rapporti di lavoro agricolo rientrano **solo gli operai**. Pertanto per dirigenti, quadri e impiegati del settore agricolo valgono le regole generali della Legge di stabilità 2015.



CONDIZIONI PER DIRITTO ESONERO CONTRIBUTIVO: RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELLA LEGGE FORNERO


- a) INCENTIVO NON spetta se l'assunzione viola **il diritto di precedenza** (ha la precedenza il lavoratore licenziato nei 6 mesi prima della assunzione che era a tempo indeterminato, determinato o somministrato). Il datore deve preventivamente all'assunzione chiedere a questo lavoratore se vuole essere riassunto.
- b) INCENTIVO NON spetta se il datore è interessato da **CIGS e/o in deroga** nell'unità produttiva dove deve assumere.
- c) INCENTIVO NON spetta se l'assunzione riguarda lavoratori (anche somministrati) licenziati nei 6 mesi precedenti da un datore di lavoro che al momento del licenziamento aveva **elementi di collegamento** con il datore di lavoro che assume.
- d) INCENTIVO NON spetta se la **comunicazione obbligatoria** di assunzione non è fatta nei termini.



N.B: Nella circolare **MANCA un principio della Legge Fornero:**
Obblighi di assunzione previsti dalla contrattazione collettiva o dalla Legge.

Da ciò DERIVA CHE il datore di lavoro **GODE dell'incentivo anche se :**

- 1) assume un lavoratore che negli ultimi 12 mesi è stato in forza nella sua azienda a tempo determinato per più di 6 mesi (per la legge Fornero il datore sarebbe stato obbligato ad assumerlo e quindi non avrebbe goduto dell'incentivo)
- 2) In caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato
- 3) Un'azienda che subentri ad un'altra e assume a tempo indeterminato i dipendenti a termine della precedente azienda (per la legge Fornero il datore era obbligato e quindi non godeva dell'incentivo)



CUMULABILITA' CON ALTRI INCENTIVI:

NON CUMULABILE CON:

- Incentivo over 50 disoccupati da più di 12 mesi
- Incentivo donne prive di impiego regolarmente retribuito da 24 mesi o prive di impiego da 6 mesi in particolari aree territoriali.

CUMULABILE CON:

- Incentivo disabili
- Incentivo per assunzione giovani genitori
- Beneficiari ASPI e mobilità per il 50% dell'indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento.
- Incentivo del Programma Garanzia Giovani
- Incentivo giovani lavoratori agricoli operai



SOPPRESSIONE BENEFICI LEGGE 407/1990 ART 8 COMMA 9:

Dal 1 gennaio 2015 **vengono soppressi i benefici per le assunzioni** effettuati per la Legge 407/90, art.8, comma 9.

Pertanto lo stesso **non è riconosciuto neanche per le trasformazioni** a tempo indeterminato di rapporti a termine dice effettuate dal 1 gennaio 2015

Continua a valere per le assunzioni e le trasformazioni effettuate **entro il 31/12/2014**